



DELIBERA N. 146/2020 DEL COMITATO PORTUALE

Seduta del 22/12/2020

Il Comitato Portuale:

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - *Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro* - Presidente del Comitato Portuale, e di Vittorio ALOI Comandante della Capitaneria di Porto di Crotona - *Vicepresidente del Comitato Portuale*, nonché di:

1. Giancarlo SALVEMINI – Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro – Membro;
2. Alberto MANDRILLO – Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro – Membro;
3. Francesco Saverio BONACCI – Componente dell'Ufficio del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, delegato dal Capo di Gabinetto con nota prot. 0414401 del 16/12/2020- Membro;
4. Giorgio PUGLIESE – Direttore dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro – Membro;
5. Domenico BERTI – Delegato dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria con nota prot. 31203 del 12/3/2019 – Membro;
6. Aldo ALESSIO – Sindaco del Comune di Gioia Tauro – Membro;
7. Claudio MALAVOLTA, Vicesindaco del Comune di Corigliano Rossano, delegato dal Sindaco con nota prot. 88027 del 1/10/2020, – Membro;
8. Ilario SORGIOVANNI – Assessore all'Urbanistica, Viabilità e Trasporti del Comune di Crotona – Membro;
9. Giuseppe LAVIA – Consigliere camerale della Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, delegato dal Presidente con nota prot. 21728/2020 del 17/12/2020 – Membro;
10. Michele MUMOLI - Rappresentante della categoria degli agenti e dei raccomandati marittimi – Membro;
11. Vito FODERARO - Rappresentante della categoria degli spedizionieri – Membro;
12. Francesco DE BONIS – Rappresentante della categoria degli imprenditori artt. 16 e 18 della L. 84/94– Membro;
13. Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale – Membro;
14. Salvatore LAROCCA - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale – Membro;
15. Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale – Membro;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale modificati con il verbale di delimitazione n. 17/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006 e del 5/3/2008 con i quali la suddetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mente della quale *"il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina"*;
- VISTO** l'art. 5, commi 7 -undecies e 7 -duodecies del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che, proprio al fine di fronteggiare la crisi in atto nel settore dei trasporti marittimi, con riguardo anche all'attività di transhipment, differisce al 1 gennaio 2012 gli adeguamenti delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, ed attribuisce alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio;
- VISTO** l'art. 2, comma 2-novies, lett. b), del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il quale prevede la destinazione di un contributo statale nel limite massimo di 20 Meuro, destinato alle Autorità portuali i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 -duodecies del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 25 del 26 febbraio 2010;
- CONSIDERATO** che i termini previsti dalla normativa sopra richiamata sono stati prorogati a tutto l'anno 2012 dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 14/2012 di conversione con modifiche del D. L. 216/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha disposto la proroga di una serie di termini contenuti nella Tabella allegata alla predetta Legge 228/2012 fra i quali figura, al numero 7, il differimento al 30 giugno 2013 del termine di cui all'art. 5, comma 7 - duodecies del D.L. 194/2009 convertito, con modifiche, dalla L. 25/2010;

VISTO l'art. 22, comma 2, della L. 9/8/2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69 che consente alle Autorità Portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i., il quale svolge i compiti di cui al successivo art. 11, comma 3, è stato ricostituito con D.M. 19/11/2015, n. 383;

CONSIDERATO che il Comitato Portuale di Gioia Tauro è stato nominato, a seguito dell'espletamento della procedura elettiva prevista dal D.M. 105/99, con Decreto commissariale n. 84/2015 del 9/12/2015 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 25755 del 23/9/2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – *Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2*, ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP dovranno comunque valutare la necessità di adottare i provvedimenti di competenza;

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i. relativo alle attribuzioni ed ai compiti del Comitato Portuale;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato Portuale del 22/12/2020 il Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2020 è stato sottoposto all'esame dell'organo;

CONSIDERATO che il Comitato Portuale ha deliberato **all'unanimità** (*votanti 17; favorevoli 17; contrari 0; astenuti 0*), l'applicazione delle misure agevolative di seguito indicate:

Per navi car carriers:

1. per navi car carriers di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate - riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
2. per navi car carriers di stazza di lorda superiore alle 30.000 tonnellate - riduzione del 90% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;

Per navi portacontainers e per tutte le altre tipologie di navi:

1. per navi di stazza lorda fino a 80.000 tonnellate - riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
2. per navi di stazza di lorda superiore alle 80.000 tonnellate - riduzione del 100% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;

Con le modalità indicate nello schema di Regolamento approvato, nonché per il riconoscimento di ulteriori agevolazioni per le navi che scalano i porti della circoscrizione territoriale per la prima volta, come risulta dal verbale della seduta del 22/12/2020;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

L'approvazione del Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2020 nella stesura allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Copia della presente Delibera sia notificata ai Settori per quanto di competenza.

Gioia Tauro, li 22/12/2020

IL SEGRETARIO DEL COMITATO PORTUALE
Dott. Pasquale FARONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Regolamento di attuazione dell'art. 5, comma 7 - *duodecies*, della L. 25/2010 di conversione con modifiche del D.L. 194/2009, ed articolo 2, comma 2-novies della L. 10/2011, nonché dell'art. 22, commi 2 e 2-*bis*, della L. 9/8/2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69 che consente alle Autorità Portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio, relativo all'anno 2020.

Titolo I Generalità

- Art. 1 - Ambito di applicazione

Titolo II Disciplina della riduzione delle tasse di ancoraggio

- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità di calcolo della tassa d'ancoraggio
- Art. 4 - Premialità
- Art. 5 - Plafond della riduzione
- Art. 6 - Criteri per la distribuzione delle somme agli aventi diritto
- Art. 7 - Decorrenza del termine iniziale per le navi in abbonamento e per le navi portacontenitori
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Domanda per l'accesso al beneficio
- Art. 10 - Clausola di salvaguardia
- Art. 11 - Vigenza del Regolamento
- Art. 12 - Norme incompatibili

Titolo I Generalità

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo per la riduzione delle tasse d'ancoraggio a favore della navi che scalano i porti di Gioia Tauro Crotona e Corigliano Rossano, **per l'anno 2020**, nonché le modalità relative alla loro applicazione, ai sensi dell'art. 2-novies del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, nonché dell'art. 22, commi 2 e 2-bis, della L. 9/8/2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69, che consente alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime, alle condizioni e nei limiti riportati nella predetta norma.

Titolo II Disciplina della riduzione delle tasse d'ancoraggio

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Legge: la L. 26/2/2010, n. 25, di conversione con modifiche del D.L. 30/12/2009, n. 194 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 48 - Supplemento Ordinario n. 39 - del 27/2/2010;

Legge 84/94: la L. 28/1/1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Regolamento: il D.P.R. 28/5/2009, n. 107, recante il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della L. 27/12/2006, n. 296;

tassa di ancoraggio: il tributo previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 107/2009 ;

Milleproroghe: il Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ed il Decreto Legge 29/12/2011, n. 216 convertito, con modificazioni, in Legge n. 14 del 24/2/2012, n. 14;

Decreto del Fare: il D. L. 21/6/2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9/8/2013 n. 98;

U.L.C.S. (Ultra Large Container Ship): unità navali adibite al trasporto di merce in contenitori di stazza lorda superiore alle 100.000 tonnellate;

Car – carriers: unità navali adibite al trasporto di autoveicoli;

Altre tipologie di navi: unità navali adibite al trasporto di merci non containerizzate di qualunque natura che non siano *container ship* o *car-carriers*;

Feeder: unità navali di medio -piccolo tonnellaggio adibite al trasporto di merci in contenitori ed unitizzate mediante navigazione di corto raggio, che scalano porti presso i quali di norma non sono operativi servizi di linea relativi ad unità navali di maggior tonnellaggio;

compagnia (o linea) di navigazione: operatore economico che svolge l'attività di trasporto di merci, containerizzate e non, tramite la modalità marittima, che ha in disponibilità il vettore marittimo a titolo di proprietà o nolo, indipendentemente dalla proprietà della merce trasportata (*vessel operator*);

circoscrizione territoriale: l'ambito territoriale ove l'Autorità Portuale di Gioia Tauro esercita le proprie competenze, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. 84/94, stabilita con i Decreti Ministeriali 4/8/1998, 29/12/2006, 5/3/2008;

Autorità Portuale: l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria.

Art. 3

Modalità di calcolo della tassa d'ancoraggio

In esecuzione della facoltà concessa dall'art. 5, comma 7-*duodecies*, della Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tasse d'ancoraggio da corrispondersi da parte delle navi che scalano i porti di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano Rossano sono ridotte delle seguenti misure percentuali:

Per navi car carriers:

1. per navi car carriers di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate - riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
2. per navi car carriers di stazza di lorda superiore alle 30.000 tonnellate- riduzione del 90% delle misure previste dall'art. 1, del D.P.R. 107/2009;

Per navi portacontainers e per tutte le altre tipologie di navi:

1. per navi di stazza lorda fino a 80.000 tonnellate - riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
2. per navi di stazza di lorda superiore alle 80.000 tonnellate - riduzione del 100% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;

Il presente Regolamento non si applica alle navi passeggeri.

Art. 4

Premialità

La linea, compagnia o consorzio di armamento che dimostrino di aver attivato per la prima volta un servizio regolare di linea con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo beneficeranno della riduzione del 90% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009.

Per le navi ULCS (Ultra Large Container Ship) di stazza lorda uguale o superiore alle 100.000 tonnellate che scaleranno il porto di Gioia Tauro per la prima volta, la riduzione delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009 sarà del 100%.

Art. 5

Plafond della riduzione

I benefici previsti dall'art. 3 del Regolamento saranno riconosciuti agli aventi diritto sulla base dei requisiti previsti fino alla concorrenza della somma di **€ 1.500.000,00 (Meuro 1,5)** derivante dalla riduzione delle spese correnti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro a valere per l'esercizio finanziario 2020 per i fini di cui al presente Regolamento.

Il plafond di cui al comma 1 potrà essere integrato dall'eventuale contributo statale da erogarsi a cura dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5, comma 7 - *duodecies*, della L. 25/2010 di

conversione con modifiche del D.L. 194/2009, ed articolo 2, comma 2-*novies* della L. 10/20 11, come prorogati dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 14/2012, nonché da eventuali contributi regionali o di altri soggetti.

La somma disponibile sarà assegnata alle navi in relazione alla tipologia di traffico, secondo la seguente classificazione:

- A) Navi portacontenitori;
- B) Car Carriers;
- C) Altre navi.

Una quota parte della somma disponibile, pari al 3,5% del totale, è destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle *car carriers*; la somma residua dopo l'effettuazione delle operazioni di pagamento da parte dell'Autorità Portuale sarà destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle navi porta contenitori e dalle altre tipologie di navi.

La riduzione delle tasse d'ancoraggio sarà riconosciuta fino alla concorrenza della somma complessiva disponibile.

Art. 6

Criteri per la distribuzione delle somme agli aventi diritto

Le somme disponibili per ciascun beneficiario individuato in base ai requisiti di cui al successivo art. 10 **saranno assegnate secondo il criterio della proporzione delle tasse d'ancoraggio corrisposte presso il porto di Gioia Tauro durante l'anno solare 2020 da ciascuna compagnia di navigazione, linea o consorzio d'armamento destinatari del beneficio.**

Art. 7

Decorrenza del termine iniziale per le navi in abbonamento e per le navi portacontenitori

La riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento opera anche per navi che si avvalgono della facoltà d'abbonamento di cui all' art. 1, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 107/2009, presso il porto di Gioia Tauro. In tali ipotesi, la decorrenza della riduzione decorre dalla data del 1/1/2020 e cessa il 31/12/2020.

Nelle ipotesi in cui una nave benefici della riduzione della tassa d'ancoraggio in misura superiore al 70% degli importi previsti dal D.P.R. 107/2009 e s.m.i., essa è esclusa dalla facoltà di corrispondere il tributo in regime di abbonamento, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L. 98/2013.

La riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento opera anche per navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, commi 5 e 6, della L. 27/12/1997, n. 449.

Art. 8

Esenzioni

Sono fatte salve le ipotesi di esenzione delle tasse d'ancoraggio di cui all' art. 13 della L. 9/2/1963, n. 82.

Art. 9

Domanda per l'accesso al beneficio

Le compagnie di navigazione, linee ovvero consorzi d'armamento che intendano richiedere l'accesso al beneficio agevolativo della riduzione della tasse d'ancoraggio corrisposte per l'anno 2020 dovranno presentare un'istanza indirizzata all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, dandone contestuale conoscenza alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, **entro il termine perentorio del 31/3/2021.**

Per la verifica della data di ricevimento vale quanto stabilito all'art. 3 del Regolamento sui termini del procedimento, approvato con Decreto presidenziale n. 49/2010.

L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi con le forme e le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente dovrà certificare:

- a) l'attivazione di un servizio con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo;
- b) la movimentazione un volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, superiore, in valore assoluto, a 500.000 (cinquecentomila);
- c) nel caso di linea ovvero di consorzio di armamento, la movimentazione di un volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, superiore, in valore assoluto, a 100.000 (centomila). Per la compagnia di navigazione, componente di una linea ovvero di un consorzio di armamento, il richiedente dovrà altresì certificare di avere (ovvero di non avere) movimentato più del 20% del volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, sviluppato complessivamente dalla linea o dal consorzio stesso.

Le domande dovranno essere corredate da ogni utile documentazione volta a comprovare la veridicità della dichiarazione sostitutiva ad essa allegata.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 ovvero prive della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2, verranno rigettate con provvedimento reso in forma semplificata per irricevibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, capoverso della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 10 **Clausola di salvaguardia**

Il beneficio della riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento verrà riconosciuto alla compagnia di navigazione, linea ovvero consorzio d'armamento che, alla data del 31/12/2020, dimostrino:

1. di aver attivato un servizio con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo. Al fine di favorire la creazione di una rete di "common feeder", le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle navi denominate "feeder", limitatamente a quelle operate da compagnie di navigazione indipendenti dalle linee che effettuano servizi oceanici e che scalano il porto di Gioia Tauro.
2. di aver movimentato un volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, superiore, in valore assoluto, a 500.000 (cinquecentomila).
3. nel caso di linea ovvero di consorzio di armamento, di aver movimentato un volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, superiore, in valore assoluto, ad 100.000 (centomila). Per la compagnia di navigazione, componente di una linea ovvero di un consorzio di armamento, il richiedente dovrà altresì certificare di avere (ovvero di non avere) movimentato più del 20% del volume di traffico espresso in TEUs, o altra unità di misura equivalente, sviluppato complessivamente dalla linea o dal consorzio stesso.

In epoca successiva alla scadenza del 31/3/2020 una Commissione appositamente costituita dall'Autorità Portuale e composta da:

n. 1 rappresentante della stessa Autorità Portuale;

n. 1 rappresentante della locale Capitaneria di Porto;

n. 1 rappresentante dell'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,

effettuerà la verifica dei volumi di contenitori e merci movimentate nel corso dell'anno, nonché dei servizi di linea attivati, volta a valutare gli effetti delle agevolazioni di cui all'art. 3 sull'andamento dei traffici.

Sulla base dei dati elaborati la Commissione, a seguito di adeguata istruttoria da svolgersi in sede di una o più riunioni, individuerà gli operatori in possesso dei requisiti previsti al primo comma, punti 1, 2 e 3, del presente articolo idonei per l'accesso al beneficio agevolativo della riduzione delle tasse d'ancoraggio versate per l'anno 2020.

Le navi armate dai consorzi che abbiano già goduto della riduzione agevolativa appartenendo alla flotta di una compagnia di navigazione individuata come beneficiaria,

non potranno essere destinatarie di una ulteriore riduzione delle tasse d'ancoraggio corrisposte.

Art. 11
Vigenza del Regolamento

La durata delle misure agevolative previste dall'art. 3 del presente Regolamento decorre dal 1/1/2020, fatta salva l'eccezione di cui all' art. 7, e cessa al 31/12/2020.

Art. 12
Norme incompatibili

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 107/2009 che non siano incompatibili con lo stesso.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI